

ANALISI PRELIMINARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PRG VIGENTE ALLE
NUOVE NORME DELLA LEGGE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO (PUG).

RELAZIONE

Premessa

La legge regionale 03-02-2021 n° 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante norme sul governo del territorio", introduce una serie di nuove tematiche che alla data della presente necessitano dell'intervento dell'organo regionale che dovrà indirizzare il processo di formazione dei nuovi strumenti urbanistici attraverso una serie di provvedimenti,⁽¹⁾ tra i quali il Piano Territoriale Regionale, che costituirà la cornice metodologica ed operativa entro la quale dovrà iscriversi l'attività del Comune.

Tuttavia tra conferme impugnazioni e norme di fatto liquide, con l'emanazione delle linee guida per la formazione del PUG del 7 luglio del 2021, (*art. 25 comma 7*) unitamente alle linee guida di compatibilità idraulica (*art. 22 comma 6*), oggi si è in condizione di avviare il processo di formazione del nuovo strumento di pianificazione partendo dalle analisi, ante e post dell'ultimo PRG del Comune di Bronte.

Le linee guida indicano un percorso che si articola in cinque fasi:

- I. La prima attiene al ruolo della partecipazione nel processo di costruzione del piano urbanistico comunale
- II. La seconda parte affronta i contenuti del Documento Preliminare del PUG e in

¹⁾ *L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente deve:*

- *Redigere il PRT (Piano Territoriale Regionale) insieme all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (art. 15 comma 1);*
- *Redigere il Rapporto annuale sullo stato del territorio regionale (art. 15 comma 2);*
- *Predisporre i decreti Assessoriali che individuano la disciplina ed i contenuti degli studi che devono accompagnare i livelli di pianificazione consortile e comunale che sono quelli riportati alle lettere a), b), c) e cioè: rapporto ambientale; relazione geologica; studio agricolo forestale. (Art.22 comma 6);*
- *Adottare Regolamento interno del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) (art. 52 comma 3).*

Emanare

- *Il Decreto per la redazione e contenuti metodologici del rapporto ambientale individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 19 comma 2);*
- *Le Linee Guida con Decreto, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca, contenente specifiche norme di tutela del paesaggio rurale (Art. 37 comma 3);*
- *Le Linee Guida disciplinanti il Certificato Verde (Art. 40 comma 7);*
- *Le Linee Guida per i procedimenti di valutazione ambientale (art. 51 comma 1);*

particolare la sua duplice natura di concept progettuale ma anche di strumento operativo

- III. La terza attiene agli indirizzi e i criteri per la elaborazione del progetto del PUG, nella quale debbono essere inquadrati gli indirizzi i livelli di trasformabilità dei suoli, attraverso la redazione di una specifica carta della trasformabilità del territorio. Si evidenzia che in questa fase continua ad applicarsi il D.M 02-04-1968, con le modifiche introdotte con la L.R. 16/2016 e s.m.i.
- IV. La quarta fase riguarda il corpo della documentazione sia di analisi quanto di progetto che deve essere prodotta per una facile lettura del nuovo strumento di pianificazione.
- V. La quinta fase si riferisce alla identificazione dei perimetri da porre in essere per l'attività di aggiornamento del PUG.

Nell'approvazione del documento preliminare è importante evidenziare che "per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG".

Si assegna al **documento preliminare** il compito di perimetrare "le aree nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in questo caso bisogna specificare gli indici ed i parametri da applicare".

In sostanza nel **documento preliminare** del PUG devono essere proposte due diverse perimetrazioni:

- 1) La prima, in attuazione del 5 comma dell'art. 26, saranno ricomprese le aree interessate da previsioni del previgente strumento urbanistico che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi del nuovo piano, e che dunque verosimilmente dovranno trovare all'interno del PUG definitivo una formazione diversa. Delle previsioni urbanistiche comprese in tale perimetro il Documento preliminare del PUG sospende la efficacia.
- 2) Nella seconda in applicazione della lett.i del 4 comma, saranno ricomprese le aree interessate da previgenti previsioni urbanistiche che, sulla base degli studi già

redatti, si ritengono compatibili con gli indirizzi strategici con il quadro vincolistico del nuovo piano e che, pertanto, saranno confermate nel PUG definitivo e nelle quali potrà dunque continuare ad esercitarsi l'attività edilizia ed urbanistica. In conformità alle previsioni delle ZTO del previgente strumento urbanistico.

Sulla nuova Normativa si ritiene utile segnalare in questo documento di Analisi, il tema degli 'Accordi Urbanistici (art.32), con il quale il comune può stipulare, nei limiti previsti dalla presente legge, accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo.

Il tema della *Rigenerazione urbana (art. 33)* perseguono e/o potenziando il già efficiente sistema di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, prevedendo appositi spazi da destinare a isole ecologiche o, ove possibile, favorendo l'autogestione del riciclo dei rifiuti; conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici tradizionali, favorendo l'uso di energie rinnovabili e l'autoconsumo; realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata su un sistema integrato di spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico e della mobilità condivisa; dotare le aree di strumenti e modalità per gestire il deflusso delle acque meteoriche, nel rispetto del principio di invarianza idraulica; potenziare e qualificare la presenza delle aree a verde all'interno dei tessuti urbani;

Obiettivi accessibili con la ridefinizione degli standard Urbanistici dell'attuale PRG.

SULLA BASE DELLA PREMESSA NORMATIVA, bisogna evidenziare che *sono rimasti irrisolti alla stato attuale i presupposti che hanno guidato il PRG dell'architetto Armando Pizzo⁽²⁾ che possiamo così riassumere:*

- a) Il rapporto tra edilizia residenziale disagio abitativo e funzionalità dei servizi, anche in rapporto alla mobilità;

²⁾ PRG attuale, decreto 27 aprile 2015. (GURS 29-05-2015)

- b) Il grado di utilizzazione delle attrezzature di livello sovracomunale;
- c) La composizione della popolazione residente, dislocata negli ambiti periferici e nelle contrade con caratteristiche produttive e/o con vocazione agrituristica;
- d) La composizione della popolazione attiva per settori di attività economica, con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole industrie di trasformazione del pistacchio;
- e) L'utilizzo del suolo e le sue destinazioni;

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PRG VIGENTE

In premessa sull'argomento è utile citare l'art. 34 della nuova legge, "Contenimento del consumo di suolo", dove viene indicato il parametro del consumo, entro il limite massimo del dieci per cento della superficie del territorio urbanizzato, esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico dalla normativa vigente, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

Al citazione è doverosa in quanto dalla verifica di tutte le aree urbanizzate deriva l'assunto di base sulle scelte programmatiche.

Il progettista all'epoca aveva ipotizzato, sulla scorta dei dati demografici del 2001 (popolazione residente n. 18512 ab.) e del 2004 (popolazione residente n. 19142 ab.), che **la popolazione residente nel 2021 sarebbe stata di 22000 ab**, dato che veniva implementato considerando i **4500 abitanti** che, originari di Bronte ma residenti altrove, mantenevano l'abitazione in paese, **pertanto il dato di riferimento del dimensionamento del piano veniva definito sulla base di 26.500 abitanti.**

Il dato al 2021 è di 18.307 ⁽³⁾

Veniva altresì stimato un patrimonio edilizio esistente è di 27.434 stanze, deducendo quelle adibite ad attività non residenziale e quelle costruite prima del 1946, con un patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi è di 20.825. Pertanto il fabbisogno residenziale stimato dal progettista era stato di 5.207 stanze che aggiunte a quelle per turismo stagionale 1800 stanze, davano un dimensionamento di n. **7007 stanze**, per

³⁾ <https://www.tuttitalia.it/sicilia/19-bronte/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>

una volumetria complessiva di circa mc 770.000 distribuiti nelle varie zz.tt.oo, secondo quanto riportato in tabella.

zona B2	214,701
zona B3	132,110
zona BR1	7.830
zona BR2	3.393
zona BR3	18.513
zona C1 (Sciarotta in progetto)	19.003
zona C1 (Pizzo Colla esistente)	42.271
zona C2 (Sciarotta in progetto)	50.832
zona C3 (167 esistente)	31.977
zona C4 (167 in progetto)	205.634
zona C1 (Serre in progetto)	42.812
Totale	769.076

In particolare il P.R.G. approvato nel 2015, ripropone la zonizzazione del vecchio P.di F. del prof. Cesare Fulci degli anni settanta, in massima parte già realizzata, adeguandola alle esigenze sia fisici quanto del nuovo dimensionamento, in cui le nuove previsioni sono limitate ad interventi di “ricucitura” attraverso la saturazione dei “vuoti” compresi tra i vari tessuti urbani o tra gli stessi nuclei e la viabilità esistente e/o di progetto.

ZTO A e B1

La stessa legge art. 25. C.3 lett. m), dà la possibilità di rendere le previsioni del **documento preliminare** immediatamente applicabili, attraverso la redazione della cartografia di dettaglio specificata di seguito nel capitolo dedicato alla descrizione degli elaborati del PUG, consentendo di rilasciare laddove possibile titoli abilitativi diretti e di avviare immediatamente, nelle parti caratterizzati da processi di obsolescenza particolarmente avanzati, la progettazione di piani di recupero per iniziativa sia pubblica che privata, che potranno essere approvati, con le procedure specificate nell'art. 31 della nuova legge, anche prima della definitiva approvazione del PUG.

Per quanto detto si ritiene che prioritariamente valutare la opportunità di inserire nel **CENTRO STORICO DI BRONTE** esteso al perimetro della città come definita nel

catasto storico al 1875, **ZTO B1**o loro parti tra gli ambiti ai quali assegnare efficacia operativa senza attendere la conclusione del procedimento approvativo del PUG, una analisi dettagliata che riguarda la vulnerabilità sismica e vulcanica del centro.

Tale disposizione sarà utile che si vuole consentire l'intervento diretto di "qualificazione edilizia" (art. 32) ai quali il legislatore assegna un preminente valore strategico nel governo delle aree urbane, dove è prevista la demolizione e ricostruzione di fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia in quanto non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza sismica, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche

ZTO 'B'

Altro tema non risolto nel vecchio PRG sono le zone B2 e le zone B3, BRI-3, che derivano da zone C del P. di F., e /o dai piani di recupero degli agglomerati abusivi, che di fatto vennero riportate all'originaria ZTO 'C' vista la mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 2 lett. B del D.M.1444/68.

ZTO 'C'

Zone C – In linea generale sono aree che si integrano con i nuclei edificati preesistenti, costituendone, in tal modo, il completamento. Ci si riferisce in particolare alla zona "C1" nord, posta tra aree classificate B3, alla zona "C2" di c.da Sciarotta, che costituisce "cerniera" tra zone "B", "BR2" e zone "F", la zona "C4" – area per E.R.P., posta in adiacenza della zona "C3 -167", già satura, e che ricade per lo più in aree di proprietà comunale.

Bisogna attenzionare la previsione del PRG nella volta dell'epoca definita come "C2" posta in c.da Serre, che sulla base del "parere motivato" della V.A.S. in assenza di motivazioni ha assunto la classificazione di zona "E.1".

Inoltre sono da definire le modalità attuative delle ZTO di cerniera, oggi tutte, sottoposte all'approvazione di piani attuativi, che di fatto hanno penalizzato l'attuazione delle stesse, si è dell'avviso un disegno urbano che definisce la viabilità di sistema, possa risolvere il tema.

ZTO 'D'

L'attuale zona D1, già quasi del tutto realizzata in attuazione di un piano particolareggiato esecutivo, nel PRG dell'epoca venne ipotizzato un ampliamento la zona "D2 – area per insediamenti commerciali, piccola industria e artigianato di servizio", posta a confine con la D1, che non ebbe poi il suggello in sede di approvazione finale del PRG.

Si osserva che tale decisione finale venne adottata anche in quanto era vigente per gli insediamenti produttivi in verde agricolo l'ex art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., nel quale bisognava indicare le risorse naturali per le quali era previsto lo sfruttamento a carattere artigianale, per come disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, sul tema si legga tutta la filiera del Pistacchio.

ZTO 'E'

Nelle previsioni iniziali del PRG divise in "E" ed "E1 (parco dell'Etna)", nel tempo sia per le osservazioni quanto per le modifiche d'ufficio sono di fatto unificate nella configurazione della classica zona 'E' così come definita nel DM 1444/68;

Nel futuro sono le zone più sensibili ai fini del consumo del suolo.

ZTO 'F' (standard dei servizi)

L'attuale P.R.G. attribuisce la classificazione alle ZTO 'F' sia alle "attrezzature ed i servizi pubblici" D.I. n. 1444/68 "standards urbanistici", sia a quelle di interesse generale (zone "F" propriamente dette);

Ex art. 4 punto 5 dello stesso D.I. n. 1444/68

F1 -Aree per l'istruzione dell'obbligo;

F2 - Aree per attrezzature di interesse comune;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,60 mq. /mq)

F3 - Spazi pubblici attrezzati;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mq. /mq)

P - Parcheggi

F4 - Attrezzature per l'istruzione superiore;

F5 - Attrezzature sanitarie e ospedaliere;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,40 mq. /mq)

F6 - Parchi urbani e territoriali;

F7 - Aree per la protezione civile;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,30 mq. /mq)

F8 - Ampliamento attrezzature ricettive;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mc. /mq)

F9 – Camping;

F10 - Aree per attrezzature ricettivo-sportive scoperte;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,03 mc. /mq)

F11 - Attrezzature agro-tecniche;

(indice di utilizzazione fondiaria 0,30 mq. /mq)

Si osserva che, in linea generale, le attrezzature previste risultavano già sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze. Risulta infatti una dotazione pro-capite di circa 32,00 mq/ab, ben oltre a quella fissata dal D.I. (mq/ab 18,00), a cui, peraltro, vanno sommate quelle da localizzare all'interno dei piani attuativi delle zz.tt.oo. C1, C2 e C3, che variano dai 20 mq/ab ai 25 mq/ab.

Si osserva altresì che la dotazione dello standard previsto per la popolazione ipotizzata di **26.500 abitanti, porta ad un'occupazione di suolo di mq. 26.500 x 32,50 mq/ab = mq. 861.250,00 pari a 86 ettari.**

Basterebbe rimodulare tutti i servizi sulla popolazione esistente per avere un risparmio di occupazione del suolo di mq. 18.307 x 18,00 mq/ab = mq. 329.526 pari a 33 ettari, con un risparmio di ben 53 ettari. Il risparmio sarebbe notevole se si considera l'entità del valore d'esproprio delle aree;

Va comunque evidenziato che la dotazione dei servizi non è solo un problema di quantità ma attiene al disegno della città che nel tempo si evolve.

ZTO F2 –F3

Riguardo le modalità attuative delle F2 e F3 si rileva che risulta necessaria una formula che prefigura la possibilità dell'intervento da parte dei privati, senza particolari vincoli, utilizzando configurando il “vincolo conformativo”.

PUC / la Direttiva Bolkestin.

Il comune non si è dotato nel PRG di programmazione urbanistica commerciale (P.U.C.).

Le recenti disposizioni normative in materia di attività produttive e commerciali, determinano una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività stesse che vanno concepite, alla luce dei principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria. Il riferimento in particolare è al Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e alla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” meglio noto come “**Direttiva Bolkestein**”⁽⁴⁾; al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 che ha introdotto la SCIA convertito con la legge n 122/2010.

Queste disposizioni, di fatto eliminano i vincoli e divieti all’avvio di attività produttive (distanze, parametri numerici ecc..) e semplificano radicalmente le procedure (SCIA immediata in luogo di licenze, permessi o DIA differite). Sancita quindi l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, l’unico impedimento alla pianificazione è ravvisabile alla valutazione dell’insussistenza di eventuali impedimenti collegati a motivi imperativi di interesse generale.

Il Campo da Golf e le attrezzature Turistiche di livello strategico

Sul tema è opportuno premettere lo stato dell’arte alla data della presente.

Genesi dell’Istituzione del campo da Golf in contrada difesa.

Nel Decreto Presidenziale 17 marzo 1987 d’Istituzione del "Parco dell'Etna, venne all’epoca per volontà della città di Bronte ⁵l’osservazione n. 50 relativa alla realizzazione di un campo da golf, nella zona"C" pedemontana, contrassegnata con

⁴) La direttiva “Bolkestein” prevede che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere **assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni**, essendo ciò consentito solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 10/08/2015, n. 4227); Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, nella sentenza del 10 ottobre 2013 n. 2271, sul tema precisa: la pianificazione urbanistica del Comune non può ex se legittimamente incidere sulla libertà di iniziativa economica: a tal fine sono necessari dei “motivi imperativi di interesse generale”.

⁵) L’osservazione n° 50 venne presentata dal consorzio bonifica "Alto Simeto Bronte";

lettera "p", che può rappresentare una occasione per valorizzare il versante nord-ovest dell'Etna.

Analogo accoglimento dell'Osservazione si ebbe nell'approvazione del PRG oggi vigente. ⁽⁶⁾Nel tempo la regione siciliana ha legiferato sul tema con la legge 29 ottobre 2008, n. 11. "Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf."

L'area in dettaglio è caratterizzata da un insediamento di tipo residenziale con caratteristiche anche di tipo stagionali. Nella previsione dell'ultima proposta di Piano Particolareggiato, nelle due sub zone del parco 'C' e 'D' si hanno circa 150 edifici per una superficie di circa mq. 12.000,00 e un volume di circa 40.000 mc;

Inserire i dati della popolazione residente.

Nel 2011, con delibera del consiglio comunale la n° 46 del 11/12/2011, avente per oggetto "Prospettive e proposte di sviluppo per i comuni di Bronte, Maletto e Maniace" si posero le basi per una visione strategica che coniugava il territorio di contrada difesa e di contrada lago, il castello Nelson e il sistema dei due parchi Etna e Nebrodi, in un connubio sovracomunale, presente anche il sindaco di Randazzo, per valorizzare il sistema delle comunità dell'Etna di Nord – Ovest. Tema anche oggi attuale, che in funzione della nuova legge del Governo del Territorio.

Successivamente in data 05-04-2012, con delibera del Consiglio Comunale, la n° 15, avente per oggetto, *"Piano regolatore particolareggiato delle zone 'D' e 'C' pedemontane del Parco dell'Etna di contrada difesa e di contrada lago. Approvazione degli indirizzi programmatici e localizzazione del campo da golf ai sensi dell'art. 3 della L.r. n° 15/91 e s.m."* Venne operato il tentativo, di costruire un futuro dove coniugare, la definizione di paesaggio contenuta nell'art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio: "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni" ⁽⁷⁾

⁶⁾l'osservazione n. 047, venne accolta dal progettista e dal consiglio comunale, (previsione di un campo da golf di cui, non ne viene indicata localizzazione, di fatto confermando quanto previsto nel decreto istitutivo del parco dell'Etna.

⁷⁾**Articolo 1 – Definizioni**

Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania. Con [D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018](#) è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania.

Aree sensibili in relazione al Piano Paesaggistico nel territorio di Bronte

Parco dell'Etna

Nella seduta d'approvazione del Piano Paesaggistico (verbale del 16-07-2018), si ritenne opportuno salvaguardare i decreti istitutivi dei Parchi e delle aree protette; dunque nel Piano Paesaggistico vigono le norme del parco dell'Etna che ormai dal 1987 sono ampiamente codificate.

Pistacchieti (area DOP)

Con il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali il «Pistacchio Verde di Bronte» inizio il cammino per il ricuocimento della 'DOP' (GURI n. 76 del 31 Marzo 2004, D. M. del 04 Marzo 2004), sempre nel 2004 venne costituito il 'Consorzio di Tutela in data 03-11-2004'; l'iter ebbe il suo epilogo con il regolamento (UE) n° 21/2010 della commissione Europea, (G.U. dell'unione europea del 12-10-20210);

La **Zona geografica**, individuata ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

In particolare i confini per Bronte sono così individuati, ad Ovest lungo il fiume Simeto, ad Est fino a quota 900 m s.l.m., a Sud con il Comune di Adrano ed a Nord lungo la strada Bronte - Cesarò;

b "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;

c "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;

d "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano

e "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

f "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Nel piano la comunità brontese partecipa al dibattito pubblico voluto dall'Amministrazione dell'epoca, evidenziando che il **mondo agricolo** deve diventare sempre più un **soggetto attivo** nel mantenimento delle risorse naturali, nella gestione e nella valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale dei territori rurali.

Nell'area etnea del territorio di Bronte i 'Pistacchietti' un tempo, 'nude lave', attraverso la laboriosità degli agricoltori brontesi, rappresentano un'economia florida e magicamente integrata con la natura ed essa stessa 'Paesaggio'. Il paesaggio agricolo del 'pistacchio' è il frutto dell'entropia fra processi naturali e attività antropiche, in linea con la cultura europea che considera la natura, le componenti ambientali e, di conseguenza, la biodiversità come elementi fondanti del paesaggio.

Oggi l'economia del pistacchio, sulla base di circa **4.250ha di coltura specializzata** e una produzione di circa **400Kg/ha** (prodotto sgusciato), per un totale di 1.700.000 Kg. di produzione biennale, rappresenta un valore economico per i produttori di circa (€20 milioni/anno), da ripartire per circa 1.000 aziende.

Il valore di 20 milioni l'anno si duplica considerando la filiera della trasformazione sulla base del prodotto locale, e si quadruplica sulla base della trasformazione del prodotto di importazione dalla Grecia, Iran, Turchia e Siria.

Aree della valle del Simeto

Le considerazioni sulle aree del Parco dell'Etna, valgono in maniera simmetrica, nei territori attigui al Simeto, dove nel tempo si sviluppata, una agricoltura di qualità e di eccellenza, che sviluppa un'economia simile a quella del pistacchio, nel **Piano Paesaggistico** i livelli di tutela non permettono lo sviluppo economico del sistema, bisogna inerire delle primarie affinché una comunità che nel tempo ha mantenuto e custodito dei vasti territori possa avviarsi ad una valenza di tipo turistico ambientale.

Il macro-paesaggio dei frutteti di Bronte si attesta, sui terreni lavici e accidentati della destra orografica. Sui terreni a ridosso del fiume, fertilissimi e caratterizzati da un'ottima disponibilità d'acqua, si stanno moltiplicando le colture legnose, in particolare l'impianto di frutteti che hanno raggiunto l'eccellenza.

Nell'area del Simeto rivestono molta importanza le aree residenziali / produttive di contrada Serra già indicate nel PRG in ZTO 'C2' e asse viario di collegamento Castello Nelson - Maniace.

Area del Castello Nelson (progetto l'Altra Etna)

Come già evidenziato nel paragrafo del campo da Golf, con *delibera del Consiglio Comunale di Bronte del 11-12-2011 N° 46* l'amministrazione comunale dell'epoca con il consiglio comunale straordinario, svoltosi nei locali del Castello Nelson, insieme ai comuni dell'area etnea (*Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo*), pose le basi per implementare lo sviluppo attraverso le risorse del territorio, partendo dalle potenzialità presenti nell'area nel settore dell'ambiente rurale, del patrimonio architettonico storico – paesistico.

Venne varato il progetto Horatio Nelson, con l'obiettivo è di esaltare quelle iniziative e strategie originali di sviluppo sostenibile, di elevata qualità e con forme di sperimentazione relative alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, potenziamento dell'ambiente economico al fine di contribuire a creare posti di lavoro, e al miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

L'iniziativa era centrata nell'intorno del castello Nelson, nella **ricostruzione filologica del borgo Caracciolo**, quest'ultimo riacquisito dagli eredi Nelson nel 1956, sulla base delle determinazioni della speciale commissione *conciliazione italo – britannica*. Ritornati, dunque, i Duchi a Maniace, le grandi costruzioni del 'Borgo Caracciolo' vennero in un primo tempo adibite a fienili e a magazzini e, dopo qualche anno abbattuti. Le rovine di quei fabbricati, giacciono ancora fra gli alberi del parco del 'Castello'.

Il borgo si deve al grande architetto catanese, Francesco Fichera, allievo del Basile, il progetto nella sua interezza è conservato negli archivi del Dipartimento di Architettura dell'Università di Catania. Oggi la ricostruzione filologica del borgo, può rappresentare quella conciliazione storica delle nuove generazioni e l'opportunità di realizzare delle strutture turistiche, che garantirebbero il mantenimento museale del castello e il polo d'eccellenza dell'offerta turistica delle strutture golfistiche, (*delibera del Consiglio Comunale di Bronte N° 15 del 05-04-2012*).

Sul tema si segnala l'inserimento con priorità alta dell'iniziativa in **'Valore Paese – dimore'** format dell'Agenzia del Demanio, che insieme ad Invitalia, Anci Fondazione Paese Comune, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero per la Coesione Territoriale, Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti, Conferenza Stato Regioni, ha posto in essere un progetto nazionale finalizzato alla valorizzazione di beni di proprietà pubblica, non strumentali, di pregio storico-artistico, localizzati in tessuti storici e paesaggistici di qualità, che presentano una ricchezza di storia, tradizione e prodotti locali.

IL CAPO DELLA VI AREA
(Geom. Santo Antonino Saitta)